

29/11/2017

Comune di VILLAURBANA
Provincia di ORISTANO

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

- ANNO 2017

(art. 5 del C.C.N.L. dell'1/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del
22/01/2004)

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite in applicazione dell'art.5 del C.C.N.L. 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL 22/01/2004, composte da:

Delegazione Trattante di parte pubblica composta da:

LISSETTA PAU PRESIDENTE;
MARIA PAOLA DERIU componente

E

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria;
- VALERIA COMINU

le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:
Salvatore Usai – CISL

in data 29 novembre 2017 presso la sede del Comune di VILLAURBANA;

si conviene e si stipula quanto segue:

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nel comparto Regioni ed Autonomie locali, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto in particolare il CCNL del comparto del personale delle Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2008-2009, sottoscritto tra dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali in data 31.07.2009;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 e dell'articolo 31 del CCNL del 22.01.2004 ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l'erogazione della retribuzione accessoria ai dipendenti la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai Contratti Collettivi Decentrali Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali;

Preso atto che in seguito alla revisione straordinaria del fondo eseguita dall'ufficio di ragioneria, successivamente alla deliberazione di costituzione del fondo 2015, G.C. n. 28 del 1/04/2015, è

contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente

29/11/2017

emerso che, per mero errore materiale, il fondo è stato costituito senza operare le riduzioni delle quote di risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale incaricato delle Posizioni Organizzative, nonché le risorse utilizzate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e relative al primo inquadramento del vigile urbano, entrambe a carico dei fondi.

Considerato che l'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 Comparto del personale delle Regioni e Autonomie Locali, prevede che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/10/2017 con la quale si è preso atto della costituzione del fondo anno 2017 – parte fissa e parte variabile e si è provveduto alla nomina della rappresentanza di parte pubblica del Comune di VILLAURBANA per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa alla applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Comparto regioni Autonomie Locali e relative "Code contrattuali"

Vista la documentazione relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione e all'attribuzione degli obiettivi di valutazione per l'anno 2017, approvati con G.C. n. 29 del 5/04/2017;

Vista l'ipotesi di contratto siglato in data 25/10/2017 ;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, Dr.ssa Francesca Orro, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Villaurbana con i vincoli di bilancio,

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 17/10/2017 di autorizzazione al Presidente di parte pubblica alla firma definitiva dell'Ipotesi di contratto siglato in data 25/10/2017;

Tutto ciò premesso e come sopra rappresentato tra le parti , si conviene e si stipula in via definitiva quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA:

Con il contratto decentrato integrativo le parti si propongono:

- di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e di assicurare la qualità delle funzioni e dei servizi pubblici;
- di elevare la motivazione e la crescita professionale del personale;
- di stabilire un legame stretto fra l'incentivazione economica e la valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere l'efficacia e l'efficienza del lavoro e dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale e personale dei dipendenti.
- di definire puntualmente i requisiti dei progetti ai fini della corretta applicazione dell'art. 15 c. 5 del CCNL 31/03/1999 e dell'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni in legge n.111 del 15 luglio 2011.
- di recepire le indicazioni emerse nel protocollo sul lavoro pubblico definito il 3 maggio 2012 e sottoscritto dal Ministro della Funzione Pubblica, da un lato, dalle OO.SS. e dalle Regioni, Province e Comuni dall'altro, in data 10 maggio 2012.

DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il presente contratto decentrato si applica al personale non dirigente in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato.

Esso ha validità annuale ed i suoi effetti decorrono dall' 1.1.2017 e conserva la sua efficacia fino al 31.12.2017, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di CCNL. Le parti stabiliscono che il presente contratto ha un effetto retroattivo per gli istituti già applicati.

Il presente contratto decentrato disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2016, ed in particolare:

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI.

La parte fissa è stata costituita secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, tenendo conto degli aumenti delle risorse stabili previsti rispettivamente dall'art. 32, commi 1 e 3 CCNL 22/01/2004 (0,62% e 0,50% del monte salari 2001), dall'art. 4, comma 1, CCNL 9/05/2006 (0,50% del monte salari 2003), e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 (0,6% monte salari 2005). Per effetto della rideterminazione sopra operata il fondo parte fissa ammonta a € 25.138,65 ;

Le parti danno atto che ai sensi della delibera della G.C. n. 42 del 24/05/2016 il fondo è decurtato della somma di € 1.464,81;

La parte variabile pari a Euro 3.544,36 è stata costituita con l'applicazione dell'art. 15,c.1 lettera K, legge regionale e per € 97,32 di economie non utilizzate nell'anno 2016 e relative allo straordinario;

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo costituito per Euro 28.683,01 , di cui Euro 25.138,65 di "risorse stabili" ed Euro 3.544,36 di "risorse variabili", viene ripartito ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL 9/05/2006, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 28/2015 come segue:

1. DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA

Le parti prendono atto che una quota pari a Euro 18.229,15 del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti "stabili":

a) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categorie secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 (lett. b), comma 2, art. 17).

29/11/2017

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del C.C.N.L. del 22/01/2004, gli importi frui per progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni.

Per l'anno 2017 non sono programmate nuove progressioni orizzontali.

b) finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo stesso articolo 33, comma 4, lett. c).

Ai sensi del comma 5, art. 33, C.C.N.L. 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse decentrate sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

2. DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA:

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti "istituti stabili", le restanti risorse disponibili - stabili e variabili - per un importo pari a Euro 8.989,05, sono utilizzate per compensare particolari responsabilità ed altri istituti premianti, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e di seguito riportati.

- Compensi per particolari responsabilità e funzioni connesse all'espletamento dei servizi, da ripartire come segue:

- a) indennità di disagio, € 450,00
- b) maneggio valori, € 210,00

Sono destinate a tale finalità le risorse previste per un importo di Euro 660,00, le quali verranno erogate complessivamente in un'unica soluzione secondo le misure contrattuali vigenti e secondo i giorni di effettivo lavoro e secondo le seguenti disposizioni:

- Indennità di disagio (art. 17, COMMA 2, LETTE) CCNL 1/04/1999:

Sono destinate a tale scopo risorse per un totale di Euro 450,00. Le parti concordano che sono definite come disagiate quelle condizioni di espletamento dell'attività lavorativa che comporta un oggettiva disparità nei confronti degli altri dipendenti. L'indennità è rivolta agli operai in servizio che svolgono prevalentemente attività esterna, in qualsiasi condizione metereologica, compresi interventi anche pomeridiani al di fuori dell'ordinario lavoro, festivi quali attività del servizio necroscopico cimiteriale, interventi in caso di allerta meteo, utilizzo di mezzi diversi, manutenzioni di impianti e immobili comunali,

- Indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000).

Sono destinate a tale scopo risorse per un totale di Euro 210,00 da erogare al personale adibito in via continuativa al solo dipendente del servizio di economato, poiché l'unico che gestisce una certa consistenza di maneggio di denaro. Gli importi dell'indennità giornaliera è pari a € 1,00, in proporzione al valore medio mensile dei valori maneggiati. Ai sensi del comma 2 del citato art. 36, tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai suddetti servizi.

[Handwritten signatures and initials follow]

29/11/2017

- **Compensi per finalità valutabili connesse alla produttività individuale e collettiva**

Sono destinate alla produttività individuale e collettiva la somma di **Euro 8.329,05**, per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 (lett. a); comma 2, art. 17).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, come modificato dall'art. 37, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004, l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Le parti convengono sui seguenti principi fondamentali:

- a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi;
- b) le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
- c) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, secondo la normativa vigente in materia e le disposizioni dell'Ente.
- d) la performance individuale e organizzativa è rilevata ed apprezzata in ragione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell'analisi dei risultati conseguiti, della qualità della prestazione e del comportamento professionale, mediante applicazione della metodologia permanente di valutazione vigente nell'Ente.

Si rimanda alla metodologia approvata dall'Ente in materia.

- **incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) (lett. g), comma 2, art. 17).**

Le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti per un fondo presuntivo pari a **Euro 6.000**. (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione) per l'anno 2017.

Le parti danno atto che atto che, in merito agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. m. 50/2017 e ss.mm.ii. è riportata nei prospetti , a mero titolo informativo, la somma di € 6.000,00 già indicata negli anni precedenti, dando atto che la stessa, attesa l'incertezza, non è oggetto di ripartizione, salvo eventuali modifiche successive. Tale fondo risulta autoalimentato da apposite entrate ed ha pertanto destinazione vincolata.

Resta inteso quindi che eventuali economie non possono essere utilizzate per incrementare altre voci del fondo incentivante.

Le parti danno che le risorse oggetto della presente ripartizione sono quelle di cui alla deliberazione della G.C. n. 83 del 17/10/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

VILLAURBANA li 29 novembre 2017

Delegazione Trattante di parte pubblica composta da:

LISSETTA PAU

PRESIDENTE;

contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente

29/11/2017

MARIA PAOLA DERIU

componente

Maria Paola Deriu

la delegazione sindacale parte privata:

· la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

- VALERIA COMINU

Valeria Cominu

le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- SALVATORE USAI - CISL

Salvatore Usai